



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 04/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 ottobre 2010, n. 232

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,77 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Oria (BR) località "Palombara", ai sensi dei comma 3 e 4bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Ge.Fin.Energy Oria Division S.r.l., con sede legale in Vicolo Angolo, 7 - 25016 Ghedi (Bs).

Il giorno 21 ottobre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Ge.Fin.Energy Oria Division S.r.l., con nota prot. n. 38/7347 del 03.07.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,77 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Oria (BR), località "Palombara";

- la Società Ge.Fin.Energy Oria Division S.r.l., con nota prot. n. 38/9033 del 12.08.2008, perfezionava dal punto di vista amministrativo l'istanza, trasmettendo integrazioni spontanee;

- con nota prot. n. 8927 del 13.08.2009 è stato avviato il procedimento;

- con nota prot. n. 3303 del 02.03.2010 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 13 aprile 2010.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 3580 del 23.07.2010, rileva, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto interessata dalla installazione della centrale fotovoltaica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P., i cavidotti di vettoriamento interrati sotto strade esistenti, interessano un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.. Per quanto esposto, questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici. In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino. Ritiene, altresì, di esprimere parere favorevole con prescrizioni per il cavidotto per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, in quanto se ne prevede il completo interrimento sotto strada esistente. In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione di Brindisi, con nota prot. n. 677 del 24.02.2010 comunica che le zone oggetto della richiesta non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 1678 del 04.03.2010, rilascia, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del

progetto; nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns tutela, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/1933 art. 120. Resta inteso, comunque che, all'atto della costruzione dell'impianto, si terrà conto delle distanze dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste del D.P.R. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, con nota prot. n. 31315 del 06.04.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto. Con la circostanza si comunica che dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Servizio Industria-Industria Energetica, per i manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, si fa presente che gli attraversamenti dell'elettrodotto di vettoriamento con il reticolo idrografico demaniale esistente nella zona dell'intervento, rilevabili dagli atti prodotti, quand'anche eseguiti parallelamente alle opere d'arte o interrato su strade dovranno essere sottoposti, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva Autorizzazione Onerosa da parte di questo Ufficio ai sensi del R.D. n. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'A.d.B. della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;

- Regione Puglia - Area Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, con nota prot. n. 6099 del 24.03.2010, comunica che ai fini del rilascio del certificato di esistenza di usi civici, questo ufficio non ritiene necessario acquisire agli atti tutta la documentazione relativa alla progettazione di detto impianto, ma solo della tavola GE05 che trattiene;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 4066 del 04.03.2010, fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto non rientra nelle competenze istituzionali della scrivente;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 5846 del 13.04.2010, comunica che l'area interessata dalle opere in progetto (impianto fotovoltaico, infrastrutture connesse e opere di connessione alla cabina di consegna "Oria") non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04. Questa Soprintendenza per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine;

2. Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS25;

3. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Soprintendenza;

Questa Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori.

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropriazioni, prot. n. 33692 del 09.04.2010, limitatamente alle competenze di questo Ente per la parte concernente le linee elettriche di connessione, esprime parere favorevole alla realizzazione;

- Comune di Oria - con nota prot. n° 17568 del 17/09/2010 integra e rettifica il parere precedentemente espresso in data 11/06/2010 prot. n° 11503, rilasciando parere favorevole alla realizzazione dell'impianto sotto l'aspetto urbanistico, alle seguenti condizioni:

1. l'area da asservire all'impianto sia pari a 13 ettari;
2. lungo il perimetro dell'impianto dovrà essere messa a dimora una barriera di alberi di altezza idonea a minimizzare l'impatto visivo dall'esterno dell'area;
3. sia sottoscritta apposita Convenzione con il Comune con la quale la società proponente si impegna a realizzare a proprie spese e cedere al Comune un impianto di potenza pari a 20 KW, da installare su edifici comunali, quale misura di compensazione ambientale;

- Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura di Brindisi, prot. n. 32553 del 13.04.2010, comunica parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'arca, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;
6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, questo ultimo non deve, inoltre, essere compattato;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci e sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;
9. è fatto divieto di abbattimento e/o spostamento degli alberi di olivo esistenti a corona degli appezzamenti.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 5183 del 13.04.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 15402 del 22.03.2010, rilascia nulla osta di competenza per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0008997 del 13.05.2010 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot.

n. 8541 del 19.02.2010, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non intravede motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 3390 del 30.03.2010 esprime parere di conformità al P.A.I. ed alle prescrizioni delle N.T.A. degli interventi in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

1. l'attraversamento del cavidotto, previsto mediante staffaggio sul tombino esistente, consenziente l'ente proprietario e gestore della infrastruttura di attraversamento, dovrà essere realizzato sul lato di valle del tombino, e comunque ad una quota non inferiore a quella intradossale dell'impalcato esistente. Tale soluzione dovrà comunque tenere in conto che l'opera di attraversamento possa necessitare di interventi di adeguamento al transito della piena duecentennale e che restano a carico della Società eventuali danni al cavidotto e/o oneri per la sua rimozione e sostituzione;

2. la parte superiore della trincea di scavo del tratto di cavidotto che ricade nelle fasce in destra e sinistra idraulica rispetto all'asse del canale soggette agli artt. 6 e 10 delle N.T.A., deve essere adeguatamente protetta con materiali non erodibili;

3. devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

4. deve essere evitato ogni ristagno a scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;

5. per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 16539 del 08.03.2010, rilascia proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in progetto, considerato anche che:

3 l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

3 l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di Enac;

3 l'A.M.C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

3 non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con nota prot. n. 2303 del 09.04.2010, esprime parere favorevole a condizione, rilevando che, il percorso del cavidotto per la connessione alla cabina di smistamento ENEL interferisce con il Canale "Reale 2". Per detto attraversamento si esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla osta definitivo del Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica. Pertanto la ditta dovrà farne esplicita richiesta con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi all'attraversamento nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva;

- ASL BR - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 135 del 15.03.2010 esprime parere di massima favorevole a condizione che:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;

2. vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;

3. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;

4. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 08/07/2003;

5. venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA DAP di Brindisi;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento

Provinciale di BR, prot. n. 0017537 del 12.04.2010, rilascia parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto, con le seguenti prescrizioni:

1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/05/2008;
2. siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi.

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società Ge.Fin.Energy Oria Division S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti già sottoscritti;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 12329 del 11/08/2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la conclusione positiva del procedimento di Autorizzazione.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,77 MW ubicato nel Comune di Oria, località "Palombara";
 - „ Opere di connessione: cabina di consegna, stallo MT in CS Oria, costruzione di linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq che collega la cabina di consegna alla CS Oria;
- in data 17 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Ge.Fin.Energy Oria Division S.r.l. ed il Comune di Oria l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011914 e della Convenzione al repertorio n. 011915;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 232 del 21 ottobre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,77 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Oria (BR), località "Palombara".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Ge.Fin.Energy Oria Division S.r.l. con sede legale in Milano alla Via Arco n. 2, Partita IVA 06819330967 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,77 MW ubicato nel Comune di Oria, località "Palombara";

„ Opere di connessione: cabina di consegna, stallo MT in CS Oria, costruzione di linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq che collega la cabina di consegna alla CS Oria.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a

partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Ge.Fin.Energy Oria Division S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Oria (BR).

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
